



A norma dell'art. 3 co. 3 del D.M. 17.06.2014, **entro il 31.12.2016** deve essere completato il processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2015.

La scadenza è infatti prevista entro il termine del terzo mese successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Il processo di conservazione si completa mediante l'apposizione del riferimento temporale sul cosiddetto "Pacchetto di archiviazione". (Si è stato verificato che la procedura di INFOCAMERE, risulta corretta).

La scadenza del 31.12.2016 è particolarmente significativa in quanto a decorrere dal 31.03.2015 è divenuta obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, quindi per assolvere agli obblighi di conservazione digitale, qualora il pacchetto di emissione fattura non lo preveda, si dovrà procedere a recuperare i file delle fatture, in formato XML, nel programma o nel sito internet di generazione delle fatture. Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate 06.12.2006 n. 36, "per ogni singolo cliente o fornitore" dovrebbe essere "eseguita un'unica modalità di conservazione per l'intero periodo d'imposta, in modo che le fatture emesse o ricevute risultino annotate tutte nel medesimo registro".

Ciò potrebbe comportare problemi operativi per i fornitori della P.A. che fino alla data del 31.03.2015 si sono avvalsi della fatturazione cartacea, in quanto **qualora non siano stati adottati i registri sezionali**, dovranno recuperare tutte le fatture analogiche emesse per procedere alla conservazione digitale delle stesse nel medesimo registro previsto per le fatture elettroniche.

Emissione della fattura elettronica al GSE: dal 21 settembre 2015 sono state attivate le funzionalità relative alla fatturazione elettronica per le cessioni di energia al Gestore dei Servizi Energetici per il settore fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati Bianchi e FER elettriche.

Il fornitore che cede energia deve quindi procedere alla conservazione in modalità elettronica delle fatture emesse scaricabili dal portale del GSE, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016 per le fatture elettroniche emesse nel 2015.

Il GSE gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate ed il fornitore di energia elettrica deve completare la proposta di fattura limitandosi a inserire il numero e la data ed autorizzare il GSE ad emettere per suo conto la fattura elettronica; è poi il GSE che provvede a firmare digitalmente e a trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), D.M. 17 giugno 2014 è necessario garantire una corretta tenuta della contabilità nella conservazione dei documenti informatici: è necessario adottare un registro sezionale Iva dedicato alle sole fatture elettroniche emesse con una numerazione separata.

La risoluzione n. 81/E/2015 ha chiarito come tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972: in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere leggibile ed a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto passivo Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972.

Essendo l'obbligo di fatturazione elettronica al GSE stato introdotto dal 21 settembre 2015, la prima scadenza applicativa di tale obbligo è per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare per le fatture emesse nel periodo 21 settembre – 31 dicembre 2015 - il prossimo 31 dicembre 2016.

È pertanto necessario attivarsi in tempi brevi per l'individuazione del soggetto conservatore delle fatture elettroniche emesse dal GSE, in quanto tale servizio NON viene fornito dalla procedura attiva sul portale del GSE.

I riferimenti del soggetto conservatore devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione, non dovendo essere comunicati telematicamente all'Agenzia delle entrate, come ha chiarito la citata risoluzione n. 81/E/2015.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. *Sergio Mantovani*

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it